



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 24/07/2026

ORIGINALE

Oggetto:	APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2026/2029 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA.
----------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	X
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
SAJEVA LAURA MARIA	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	X
GUERINI STEFANO	Consigliere	assente
ZAMPATTI MARA	Consigliere	X
DELBONO LUCA	Consigliere	assente
BULFERETTI FERRUCCIO	Consigliere	X
RIZZI MARIO	Consigliere	X
ZANOLETTI ELEONORA	Consigliere	X

Risultano presenti n. 8 consiglieri comunali ed il Sindaco.

Partecipa l'Assessore esterno vicesindaco Pedretti Aurelio.

Partecipano altresì i Pro Sindaci Faustinelli Massimiliano e Franceschetti Michele.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinelli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Prende la parola il **Sindaco**, il quale illustra la proposta di deliberazione relativa al Piano Economico Finanziario (PEF) per la TARI nel quadriennio 2026–2029.

In via preliminare, precisa che la somma dei costi di gestione del servizio di igiene urbana e le relative componenti perequative devono trovare integrale copertura mediante il gettito tariffario, in conformità alle disposizioni del vigente ordinamento contabile e alla regolamentazione ARERA.

Il Sindaco elenca la struttura analitica dei costi del sub-ambito:

- Costi di gestione del servizio circa 1 milione e seicentomila euro;
- Oneri accessori e perequativi: applicazione della maggiorazione TEFA (nella misura del 5%) e delle componenti perequative obbligatorie;
- Totale complessivo da coprire con la tariffa: € 1.671.346,00.

Stabilito l'ammontare complessivo, il Sindaco chiarisce che i costi vengono ripartiti tra le categorie di Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND), con distinzione tra quota fissa e quota variabile. Evidenzia infine che per l'esercizio 2026 l'incremento medio si attesta intorno al 2,5% rispetto all'anno precedente.

Quindi dichiara aperto il dibattito.

Prende la parola il Consigliere **Rizzi Mario**, il quale ribadisce la contrarietà del proprio gruppo alle tariffe proposte in quanto incidono pesantemente sui bilanci familiari. A tal proposito ricorda che molte persone si guadagnano da vivere con il sudore della fronte e che bisogna tener conto di ciò ogni volta che si impostano scelte impattanti come quella attuale.

A fronte di costi elevati lamenta inoltre una scarsa efficienza del servizio di pulizia delle strade che ritiene versino in condizioni deprecabili. Cita anche le condizioni della strada di "Arseno" che verserebbe in condizioni disastose a seguito dei lavori eseguiti nella località.

Dal punto di vista dell'efficienza organizzativa, osserva che a fronte di costi complessivi per oltre 1,6 milioni di euro, sarebbe necessario adottare un approccio di tipo "aziendalistico" volto a riorganizzare la struttura del servizio ed evitare sovrapposizioni o ridondanze di costo.

Richiede chiarimenti precisi in merito ai costi dello spazzamento, alla gestione dei contenitori e all'effettiva esecuzione delle clausole contrattuali.

La Consigliera **Zanoletti Eleonora** interviene rimarcando a sua volta che, a fronte di una spesa così rilevante, sono ancora molte anche le lamentele sulle inefficienze del servizio di raccolta e di pulizia delle strade. Afferma che in un Comune turistico come Ponte di Legno non ci si può permettere di avere un servizio poco qualificato e che, se necessario, si può anche spendere di più ma a fronte di livelli qualitativamente elevati di servizi resi. Preannuncia la propria astensione.

Il **Sindaco** replica precisando che la determinazione dei costi segue la metodologia prescritta da ARERA, orientata alla sostenibilità e all'equilibrio finanziario del servizio. Chiarisce che i costi inseriti nel PEF risultano tutti giustificati, necessari ed erogati nel rispetto degli standard di efficienza normativamente previsti che sono aumentati a seguito dell'intervento della Cooperativa Stella Alpina.

Prende la parola il Consigliere **Zampatti A.**, il quale in qualità di Presidente della Cooperativa esprime il proprio ringraziamento per gli apprezzamenti espressi dal Sindaco. Richiama l'attenzione sulle peculiarità del territorio durante la stagione estiva (caratterizzata da un rilevante afflusso turistico e aumento delle presenze) e raccomanda un'attenta e costante collaborazione anche da parte degli utenti.

Il Consigliere **Rizzi Mario** interviene nuovamente per richiedere la verifica della reale rispondenza tra il costo complessivo sostenuto dall'Ente e i benefici concreti percepiti dalla cittadinanza e chiede che il servizio sia appaltato tramite gara e non tramite affidamenti diretti.

Il **Sindaco** conclude il dibattito evidenziando che l'azione amministrativa è improntata al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e all'efficienza della spesa, garantendo la copertura dei servizi essenziali senza gravare in modo sproporzionato sui contribuenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Vista la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Vista inoltre la Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021, ed i relativi allegati;

Considerato che, sulla base degli indirizzi stabiliti da ARERA, il PEF deve essere redatto secondo il MTR-3 (come modificato e integrato) dai gestori che effettuano il servizio nel periodo 2026-2029, ed è finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo, sulla base dei dati di bilancio degli anni 2024 e 2025 secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del MTR-3 (fatti salvi i casi di avvicendamento gestionale oggetto di chiarimento nell'articolo 1, comma 5, della già citata determinazione n. 2/2021-DRIF), delle componenti di conguaglio di cui all'articolo 19 del MTR-3 relative ai costi riferiti alle annualità pregresse, e delle eventuali componenti previsionali di cui all'articolo 9-10 dell'Allegato A del MTR-3;

Dato atto che le citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- ✓ sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- ✓ l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- ✓ fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che *"l'Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nella Regione Lombardia gli Enti di governo dell'Ambito non sono stati costituiti e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Dato atto che la legge di Bilancio 2026 all'art. 1 comma 667 fissa al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026/2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif. dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un valore delle entrate tariffarie 2026 da approvare, quale

valore massimo, pari ad € 1.671.346,00;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 30/03/2022 con la quale si è provveduto a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente;

Ritenuto per quanto sopra di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i;

Con voti unanimi favorevoli n. 6, astenuta Zanoletti Eleonora e contrari n. 2 (Bulferetti Ferruccio e Rizzi Mario) espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario del servizio integrato, piano che viene allegato unitamente alla relazione di accompagnamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che il valore delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, approvate per l'anno 2026 è pari a € 1.671.346,00;
3. **di prendere atto** e confermare quanto deliberato dalla Giunta Comunale n. 30/2022 in ordine alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i;
4. **di disporre** la trasmissione del Piano economico finanziario in oggetto all'ARERA;
5. **di dichiarare**, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, con successiva votazione e con il medesimo risultato della precedente (n. 6 favorevoli, n. 1 astenuta e n. 2 contrari), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. N°267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 –1° comma – del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Renato Armanaschi



Documentazione contabile depositata agli atti dell'ufficio tributi per la consultazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Ivan Faustinelli



Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _____ pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo online il giorno 12/08/2026 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12/08/2026 al 27/08/2026 ;

Il Funzionario Delegato
Faustinelli Silvio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/08/2026 al 27/08/2026 ;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

